

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO SERIO

Nella seduta del 07/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, infruttuosamente esperita la fase del reclamo preliminare, ha chiesto a questo Collegio la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto e collegato con quello di acquisto di mobili, in parte oggetto del finanziamento (nella misura di 9.000 euro sul montante complessivo di 19.000 euro). Lamentava l'inadempimento del fornitore sotto il profilo della mancata consegna di beni per un valore stimato di 3500 euro. Chiedeva, in ogni caso, la restituzione della somma da ultimo indicata e, ponendo a fondamento della propria azione l'art. 42 del codice del consumo, domandava in subordine che venissero "abbuonate" le rate ancora dovute.

Il resistente, costituendosi, eccepiva in primo luogo l'avvenuta consegna della merce e, comunque, la scarsa gravità dell'inadempimento, che giustifica il rigetto della domanda.

DIRITTO

Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ed in adesione alla tesi del resistente, la norma applicabile in ragione del tempo di conclusione del contratto di finanziamento (29 ottobre 2014), è quella di cui all'art. 125 bis TUB introdotto con il d.lgs 141 del 2010. La norma dispone che, con riguardo ai contratti di credito collegati (ipotesi ricorrente nel caso di specie, dato il nesso funzionale sussistente tra finanziamento e fornitura di beni ad opera di un terzo: si veda sul punto la decisione



8354 del 2015 del Collegio di Milano che ha opportunamente richiamato Cass. 29 settembre 2014 n. 20477), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio va prestata adesione all'orientamento espresso dal Collegio di Roma con decisione 768 del 2017 secondo cui, data l'estraneità del fornitore sia al contratto di finanziamento sia al procedimento davanti all'arbitro bancario e finanziario ed in omaggio ai principi in tema di vicinanza alla prova, è sul consumatore che incombe la dimostrazione della sussistenza dell'inadempimento del venditore, pena il rigetto della domanda.

In questa prospettiva, il fondamentale onere probatorio si arricchisce dell'ulteriore tassello (v.la decisione 3003 del 2015 del Collegio di Milano) della non scarsa rilevanza dell'inadempimento, ove sussistente.

A tal riguardo il Collegio non può che rinvenire gli indici sintomatici di questo essenziale requisito negli articolati parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr per tutti Cass.18 febbraio 2008 n.3954) secondo cui la valutazione ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. citato va condotta tenendo conto del fatto che l'inadempimento abbia effettivamente inciso in maniera apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale e considerando anche specifiche circostanze che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata. Ora, con riguardo alla fattispecie sottoposta al proprio giudizio il Collegio ritiene che, da un canto, non possa darsi per incontestabilmente certa la volontà del venditore di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali (avuto riguardo alla circostanza pacifica che, comunque, una consegna di merce ebbe luogo, la controversia riguardando solo il dubbio che si sia trattato di "aliud pro alio", non sciolto persuasivamente dal ricorrente a proprio favore) e, d'altro canto, che non si possano scorgere elementi sintomatici della frustrazione o dello stravolgimento irreversibile del programma contrattuale. Al contrario, si rinvergono indici sintomatici della non gravità dell'asserito inadempimento desumibili in particolare dall'indimostrata rilevanza del suo significato economico in relazione all'intero ammontare delle prestazioni pattuite ed eseguite, di gran lunga eccedenti il valore di quella oggetto di controversia. Non può trascurarsi di attribuire il dovuto peso, in termini di valutazione dei profili soggettivi della controversia desumibili dalla condotta delle parti contrattuali, al reiterato rifiuto del ricorrente di addivenire ad una soluzione alternativa attraverso la ricezione di beni di valore oggettivamente equivalente a quello delle merci asseritamente non consegnate.

Da questo punto di vista si deve concludere nel senso che le condizioni poste dalla norma sostanziale regolatrice della vicenda, l'art.125 quinquies del TUB vigente dal 2010, non sono state soddisfatte dal ricorso. Questo non può, pertanto, trovare accoglimento.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI